



## Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4517/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  
P.e.c. - Trani, li 16 MARZO 2019

Oggetto: Mancato avvio procedure negoziali rinnovo CCL di cui all'atto pec 28/12/2018 seguito da raccomandata AR n. 05255869388-3 del 29/12/2018 ricevuta il 10/01/2019. Riscontro comunicazione PEC n. 30/2019 del 5/03/2019. Invito adempiere attuazione Statuto Lavoratori n.300/1970 contratto privatistico. **DIFFIDA.**

Alla Presidenza del Consorzio delle Guardie Rurali  
Viale Russia,32,34 cap. 76125 TRANI

Al Consiglio - Consiglieri d'Amministrazione del  
Consorzio delle Guardie Rurali Città di TRANI

E,p. c;

Alla Direzione Provinciale del Lavoro BARI  
Alla CONFAGRICOLTURA sede BARI

Ai Sigg. Titolari Avvocati  
dello Studio Legale NETWORK FS - Co.S.P.  
Città di ROMA - FIRENZE - PALERMO - CATANIA  
NAPOLI - TRANI - CANOSA DI PUGLIA -

-

**Egregio Presidente pro-tempore,**

*In nome e per conto di tutti i lavoratori dipendenti in servizio che rappresentano il dato ufficiale statistico dei lavoratori pari al **96%** di quelle unità attualmente impiegate nelle attività lavorative del Consorzio, tutti partecipanti alla Assemblea Generale indetta ai sensi articolo 38 CCL e svoltasi lo scorso 14 marzo 2019, votando all'unanimità 11 su 11 presenze, il diritto alla scelta della libertà Sindacale a Associazionismo Sindacale (art. 3 Costituzione Italiana), come riproposto nell' articolo 39 CCL, con la presente, **nel contestare, fermamente ogni punto della missiva n. 30/2019 tracciata in violazione al diritto Statutario e di Associazionismo,** per qui nuovamente invitarLa all'attivazione, **immediata, non più differibile** dell'avvio delle procedure negoziali (Aziendali - art.44 CCL), norme, tutte previste per il richiesto attivato rinnovo del CCL scaduto da circa 8 (otto anni - TRIENNIO 2008-2010), comprensivo di quello di seconda prassi sindacale del 20 novembre 2010 ancora oggi pienamente disatteso nella retribuzione delle 150 euro, come nell'orario di servizio delle 8 ore, **Vi si invita ad adempiere con diffida.***

E' importante sottolineare in premessa come la Corte Costituzionale, con sentenza del 3 luglio 2013, abbia dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non prevede che la Rappresentanza Sindacale Aziendale sia costituita anche da associazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati nell'azienda, abbiano partecipato alla trattativa.** Anacronistico appare il Vostro ingeneroso riferimento parziale all'ex articolo 19 della Legge 300/1970, se si considera il profondo rivoluzionario democratico e libero mutamento dell'Associazionismo avvenuto nell'ultimo periodo da parte dei Vostri lavoratori, laddove, il **96%** ha scelto una nuova Sigla Sindacale costituitasi legittimamente ai sensi o 39,3,21 e 97 della Costituzione ed a cui non è richiesto ulteriori passaggi giuridici se non la regolare registrazione in capo alle regole dettate dal mercato sindacale nazionale (DPR n. 300), ragion per cui codesta Azienda, ci si aspetti che dovrà darne pieno rispetto.

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)**

**E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -**

**[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878**



## Segreteria Generale Nazionale

In tal senso, particolare modo nelle Unità Lavorative superiori alle 15 unità, giova partecipare a codesto Consorzio, come all'intero Consiglio di rappresentanza, laddove risulti legittimamente costituitosi, che la Sentenza appena citata è stata integrata se non del tutto riformata, dalla Sentenza della Suprema Corte di cassazione **dell'8/05/2018 n. 3624/2018 e n. 22141/2017 RG**, che nelle motivazioni e nelle disposizioni finali e conclusive affermerebbe il pieno diritto anche per le stesse Rappresentanze non firmatarie di CCL o che non vi abbiano in precedenza fatto parte, pari condizioni di quelle firmatarie.

Come afferma la Legge Italiana, la responsabilità: è personale. Pertanto, al solo fine di non dover successivamente rispondere, personalmente a risarcimento danno economico e d'immagine eventuali prodotto e producendo vs Lavoratori e, alla Federazione Sindacale Co.S.P. Legale Rappresentante dei Lavoratori oggi, come previsto dal Decreto Legge 8/2015 ex Ministro Madia, Voglia nell'immediatezza dei tempi procedere a convocazione per l'avvio della trattativa rinnovo CCL dell'Unità lavorativa Aziendale di che trattasi, come abbondantemente richiesto, sollecitato e ribadito con gli atti di Vostra conoscenza e notifica che si avrà cura di depositare agli Organi competenti in caso di ritardo o immotivato diniego.

L'Azienda (Datoriale Consorzio Trani) dai dati in nostro possesso, allo stato dell'arte risulta essere un Consorzio con meno di 15 (quindici) dipendenti, quindi, in grado di poter sottoscrivere Contratti Collettivi Aziendali, condizioni non rientrante nella generica conduzione dell'ex art. 19 legge n. 300/1970 da Voi ingenerosamente e incompleto nel testo come in Sentenza, citata nella missiva n. 30/2019 che si riscontra e si contesta nuovamente nella Sua interezza: (Decreto legislativo n. 165/2001). Come si può facilmente notare, la disposizione contrattuale mutua gli stessi parametri numerici adottati dal legislatore nell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori, norma che regola il diritto ai permessi retribuiti per i componenti della RSA, e dunque, anche da questo punto di vista, è assai agevole l'armonizzazione tra le due discipline.

Inequivocabile e insindacabile appare che codesta Azienda Locale seppur confederata tra Consorzio che nulla muta le condizioni di rinnovo CCL, non potrebbe avviare e concludere un iter di rinnovo contrattuale con Sigle Sindacali che non rappresentano oggi in alcun modo i Lavoratori dipendenti che all'origine e prima ancora dell'avvio contrattuale hanno scelto, nella piena libertà sindacale, altra Sigla di riferimento quale è oggi al 96% dei consensi, di aderire alla Federazione Sindacale Co.S.P.

Le restanti Sigle già firmatarie del precedente CCL potranno, laddove invitate, solo partecipare al Tavolo negoziale unitamente al Co.S.P. in sede di richiamata Federazione o, in sede locale dell'Unità produttiva di riferimento. Infine, solo per l'ulteriore chiarezza espositiva, l'Assemblea del 14 Marzo u.s. ha votato all'unanimità, 11/11 dipendenti, anche le successive forme, in una eventuale ultima ritenuta ipotesi della necessità Aziendale di attivazione delle forme rivendicative sindacali, tra cui:

- a) Dichiarazione di Stato di agitazione della Categoria Consorziale di Trani;
- b) Avvio Sit-In di proteste;
- c) Avvio notifiche e attività di sciopero a singhiozzo;
- d) Avvio e notifiche, secondo legge TULPS, singole o, ad oltranza.
- e) Eventuali e varie fasi sindacali rivendicative.

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)**

**E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcoosp@libero.it](mailto:relazionisindcoosp@libero.it) -**

**[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878**



## Segreteria Generale Nazionale

Per un maggior quadro dell'intera vicenda che qui ci impegna si chiarisce che, in particolare, l'accordo del 2011 prevede che i contratti collettivi aziendali approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU "sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda" (c.d. efficacia erga omnes) – punto 4 dell'Accordo di 17 rappresentanza. Medesima efficacia generalizzata è riconosciuta anche ai contratti **collettivi aziendali sottoscritti** dalle RSA (cfr. la Federazione Sindacale Co.S.P. ha costituito con Delibera di Segreteria Generale Nazionale a voi partecipate con atto n. **4470 del 15.02.2019 la Segreteria Aziendale RSA**, e con atto n. **4398 del 4 dicembre 2018, quella Provinciale entrambe** cariche elettive statutarie di sede, rientrante nel punto 5 dell'Accordo di rappresentanza:

- f)  le RSA stipulanti detengano la maggioranza delle **depositate deleghe** relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione (cfr. **Co.S.P.: Tesserati dipendenti 11/12**);
- g)  il contratto collettivo sia sottoposto "al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione contrattuale è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto; (cfr. il Co.S.P. detiene il **96%** delle tessere sindacali in sede), una votazione che in Assemblea del 14 Marzo 2019 è stata discussa e, all'unanimità votata - approvata.

Non debba sfuggire all'occhio attento del Datore pro-tempore rappresentante Legale del Lavoro, così come dagli stessi dipendenti apertamente riferito in Assemblea che, sia il CCL 2008-2010 di 1 Livello che, l'Accordo sindacale di 2 livello, sono stati dai medesimi lavoratori della sede contrattuale di Trani, fortemente contestati avendo le Sigle siglato - a dire dei lavoratori stessi - sottoscritto un accordo non confacente con la volontà dei lavoratori associati, questo, ed anche questo, potrebbero anche essere motivo di disconoscimento di tale atto. Alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla CONFRAGRICOLTURA sede di Bari tanto si comunica per partecipata notizia, riservandosi di comunicare le eventuali ulteriore proseguito delle condizioni lavorative e contrattuali delle unità operanti presso il Consorzio Guardie Rurali di Trani che dal 2010 data di sottoscrizione, sono stati lasciati privi del rinnovo CCL ed in violazione dei punti 1)2)3)4) dell' Accordo di 2 livello.

Nel ringraziare, in attesa di cortese riscontro, occasione è grata per porgere cordiali saluti.

**SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE F.S. Co.S.P.**

**DOMENICO MASTRULLI**

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcoosp@libero.it](mailto:relazionisindcoosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878